

**Direttiva recante la disciplina per il funzionamento del consorzio obbligatorio di cui all'articolo 6, comma 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni.**

**1. *Natura e finalità del consorzio obbligatorio***

1.1 La presente direttiva in attuazione dell'articolo 6, comma 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 disciplina il funzionamento del consorzio obbligatorio previsto dal citato articolo 6 come modificato ed integrato dall'articolo 75 della legge regionale 21 giugno 2013, n. 12.

Il consorzio obbligatorio è un soggetto privato che agisce in base alla normativa di diritto privato, ancorché ne facciano parte enti pubblici. La previsione si applica anche nel caso in cui gli immobili di proprietà pubblica siano prevalenti, quanto alle superfici, rispetto a quelli di proprietà privata.

1.2 Il consorzio ha natura assimilabile a quella di un'associazione senza scopo di lucro, che non svolge alcuna attività commerciale. Ad esso si applica la normativa fiscale vigente in materia, in particolare:

- a) non è soggetto ad I.V.A., ma è titolare esclusivamente del codice fiscale da richiedere ai preposti uffici finanziari;
- b) ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 e s.m.i. è sostituto di imposta e, come tale, obbligato ad operare le ritenute fiscali.

1.3 Il consorzio obbligatorio è costituito allo scopo di svolgere in forma unitaria le attività necessarie ad assicurare la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 3 della l.r. n. 3/2013 sugli immobili danneggiati compresi nell'ambito delle unità minime di intervento, individuate dal programma integrato di recupero del borgo storico di Spina del comune di Marsciano, necessari ad assicurare la piena agibilità ed abitabilità degli stessi.

**2. *Attività del consorzio***

2.1 Il consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere esclusivamente le attività connesse al raggiungimento degli scopi di cui al paragrafo 1, punto 1.3. In particolare, il consorzio è tenuto a realizzare gli interventi di cui all'articolo 3 della l.r. 3/2013 nel rispetto delle esigenze di unitarietà della progettazione e dell'intervento sotto il profilo strutturale, tecnico-economico, architettonico e urbanistico. A tale fine:

- a) realizza la progettazione unitaria degli interventi da effettuarsi sugli immobili danneggiati dal sisma;
- b) coordina gli interventi, sia dal punto di vista dell'organizzazione cantieristica in modo da garantire la cantierabilità di ogni singolo intervento, sia dal punto di vista amministrativo e gestionale;
- c) attua le misure necessarie al rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza nei cantieri e ogni altro intervento necessario per l'esecuzione coordinata dei lavori e per la realizzazione degli stessi in tempi ridotti e comunque nel rispetto dei termini stabiliti dal comune con l'atto di concessione delle provvidenze;
- d) attua gli interventi necessari ad assicurare la piena agibilità ed abitabilità degli immobili.

### **3. Costituzione del consorzio**

- 3.1 Il consorzio è costituito dai soggetti titolari del diritto di proprietà o dai titolari di diritti reali di godimento, qualora autorizzati dagli stessi proprietari ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 1 della l.r. n. 3/2013, sugli immobili danneggiati ricompresi nelle unità minime di intervento, individuate dal programma integrato di recupero con piano attuativo del borgo storico di Spina del comune di Marsciano, approvato dalla Giunta comunale di Marsciano con deliberazione n 197 del 17/10/2013 e dalla Giunta regionale, ai fini dell'ammissibilità a finanziamento degli interventi previsti.
- 3.2 Il consorzio deve essere costituito con atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare il cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del consorziato, la titolarità del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento con l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal proprietario dell'immobile, del quale devono essere altresì precisati i dati anagrafici e fiscali, la residenza, la quota di proprietà sull'unità immobiliare oggetto di intervento di ricostruzione. Nell'atto costitutivo devono essere inoltre riportati l'ubicazione, i dati catastali dell'unità immobiliare e la quota percentuale rappresentata dal consorziato rispetto alla superficie complessiva dell'unità minima di intervento, risultante dal rapporto tra la superficie complessiva dell'unità immobiliare di spettanza pro quota del singolo consorziato e la superficie complessiva degli immobili compresi nell'ambito dell'unità minima di intervento, calcolate secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 10, comma 2, del regolamento regionale 9 febbraio 2005, n. 2. Lo statuto, contenente le norme relative al funzionamento del consorzio obbligatorio di cui all'articolo

6 della l.r. 3/2013, anche se forma oggetto di atto separato si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere ad esso allegato.

L'atto di costituzione unitamente allo statuto del consorzio, redatto in conformità allo schema-tipo riportato nell'allegato 2A1, nel caso di consorzio semplice, e nell'allegato 2A2 nel caso di consorzi aggregati, è registrato all'Ufficio del Registro territorialmente competente.

L'atto costitutivo unitamente allo statuto del consorzio e alle schede di cui all'allegato 2B sono trasmessi al comune di Marsciano entro il termine massimo di 10 giorni dalla registrazione.

- 3.3 La costituzione del consorzio è valida ed efficace con la partecipazione dei titolari del diritto di proprietà o dei titolari di diritti reali di godimento, qualora autorizzati dagli stessi proprietari ai sensi del punto 3.1, che rappresentino almeno il cinquantuno per cento della superficie complessiva dell'unità minima di intervento, secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5 del decreto legge 30 giugno 1998, n. 6, convertito in legge 30 marzo 1998, n. 61, come richiamato dall'articolo 6, comma 5 della l. r. n. 3/2013 e s.m.i..

La superficie complessiva dell'unità minima di intervento è data dalla somma della superficie complessiva di ciascuna delle unità immobiliari comprese nella medesima unità minima di intervento, determinata secondo quanto previsto, per gli interventi di recupero primario e di manutenzione straordinaria, dagli articoli 8 e 10, comma 2, del regolamento regionale 9 febbraio 2005, n. 2.

- 3.4 Ai fini della costituzione del consorzio obbligatorio, il comune di Marsciano pubblica all'albo pretorio telematico l'elenco delle unità minime di intervento individuate nel programma integrato di recupero del borgo storico di Spina approvato con deliberazione della Giunta regionale, per le quali i proprietari si devono costituire in consorzio, nonché l'elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà sulle unità immobiliari comprese nelle predette unità minime di intervento.

La pubblicazione equivale a notifica, ai soggetti interessati, dell'invito a costituire il consorzio. Il comune ne dà ampia diffusione anche tramite manifesti pubblici e avvisi sul proprio sito internet istituzionale.

Il consorzio deve essere costituito e registrato entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto elenco. Qualora il consorzio non venga costituito e registrato entro tale termine, il comune si sostituisce ai proprietari inadempienti, previa diffida ad adempiere, entro un termine non inferiore a trenta giorni, con le modalità di cui all'articolo 8 della l.r. n. 30/1998.

#### **4. Durata ed estinzione**

4.1 La durata del consorzio è indicata nello statuto in relazione alle finalità del consorzio stesso. La proroga del termine di durata del consorzio e lo scioglimento dello stesso, in caso di anticipato raggiungimento dello scopo, sono deliberati dall'assemblea con le maggioranze previste dal paragrafo 10 .

#### **5. Fondo sociale**

5.1 Il fondo sociale è costituito dal versamento da parte dei consorziati di quote determinate con delibera assembleare, nonché dal contributo per il funzionamento dei consorzi obbligatori previsto dall'articolo 6, comma 5 bis della l.r. 3/2013 e s.m.i. Il fondo sociale è vincolato alle finalità connesse alla realizzazione degli interventi e alle spese di funzionamento del consorzio stesso (es. affitto della sede, cancelleria, compenso del presidente, revisore, ecc...).

5.2 L'assemblea stabilisce con propria deliberazione eventuali ulteriori conferimenti dovuti dai consorziati, ove necessari al conseguimento delle finalità del consorzio obbligatorio.

#### **6. Esercizio Finanziario e rendiconto annuale**

6.1 L'esercizio finanziario del consorzio va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

6.2 Entro il ventotto febbraio successivo alla chiusura dell'esercizio il presidente predispone il rendiconto annuale, costituito dalla situazione patrimoniale e dal rendiconto economico finanziario. Il rendiconto annuale, accompagnato da una relazione ove sono evidenziati i costi di realizzazione dei lavori e lo stato di attuazione degli stessi e dalla relazione del revisore dei conti, è depositato presso la sede del consorzio almeno quindici giorni prima della data prevista per la sua approvazione. Il rendiconto annuale è approvato entro il trenta aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

#### **7. Organi consortili**

7.1 Sono organi del consorzio:

- a) il presidente - amministratore;
- b) l'assemblea;
- c) il revisore unico dei conti.

## **8. *Presidente-Amministratore***

- 8.1 Il presidente-amministratore del consorzio obbligatorio, di seguito denominato presidente, è nominato dall'assemblea dei consorziati convocata ai sensi del paragrafo 9, punto 9.8.
- Il presidente ha la rappresentanza legale del consorzio e ne è l'amministratore con tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria ad esso conferiti dallo statuto del consorzio e dall'assemblea, esclusi quelli riservati a quest'ultima.
- 8.2 Non possono ricoprire la carica di presidente coloro che hanno rapporti di parentela, discendenza e affinità entro il quarto grado, con gli incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e con l'impresa esecutrice dei lavori, nonché coloro che siano in una posizione di inconferibilità e incompatibilità di incarichi ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
- 8.3 Il presidente convoca l'assemblea, la presiede, svolge un'azione generale di vigilanza, di indirizzo e di coordinamento sull'attività della stessa e dà esecuzione alle sue deliberazioni.
- 8.4 Il presidente è responsabile della conservazione, gestione e destinazione dei fondi derivanti dal conferimento delle quote dei singoli consorziati, dei contributi erogati dal comune e di tutte le somme in acollo, conferite dai consorziati per il pagamento degli oneri riferiti all'esecuzione degli interventi non ammessi a contributo di spettanza esclusiva dei medesimi consorziati.
- 8.5 Il presidente costituisce il coordinamento dei presidenti dei consorzi di cui al paragrafo 17 e pone in essere le attività necessarie allo svolgimento dei compiti che la normativa regionale e lo statuto pone in capo allo stesso coordinamento per il raggiungimento delle finalità di cui al paragrafo 1.
- 8.6 Il presidente è altresì tenuto ai seguenti adempimenti:
- a) sottoscrivere il contratto con i professionisti individuati e incaricati della progettazione e della direzione dei lavori, della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché con ogni altro tecnico necessario per prestazioni professionali finalizzate al recupero degli edifici danneggiati dal sisma;
  - b) sottoscrivere con l'impresa il contratto per l'esecuzione dei lavori;
  - c) curare la tenuta del registro contenente la nomina e l'eventuale revoca del presidente e tutti i verbali delle assemblee sottoscritti dal presidente, dove devono essere annotate, in ordine cronologico, le convocazioni, le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea e le deliberazioni;

- d) numerare progressivamente e conservare la documentazione relativa a tutte le operazioni attive e passive effettuate;
  - e) tenere scritture contabili su cui annotare cronologicamente e sistematicamente tutte le entrate e le uscite;
  - f) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i consorziati sia allo stato tecnico-amministrativo dell'intervento di ricostruzione nonché consentire al consorziato che ne faccia richiesta il relativo accesso nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
  - g) redigere il rendiconto annuale, accompagnato da una relazione ove sono evidenziati i costi di realizzazione dei lavori e lo stato di attuazione degli stessi.
- 8.7 Qualora per l'inerzia di uno o più proprietari delle unità immobiliari comprese nell'ambito della unità minima di intervento il consorzio non raggiunga i risultati nei tempi previsti o non sia in grado di funzionare, il presidente, previa formale diffida rivolta ai consorziati ad adempiere entro un congruo termine, ne dà comunicazione al comune, ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della L.R. n. 30/1998.

## **9. Assemblea**

- 9.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria ed è costituita da tutti i consorziati i quali hanno diritto di voto. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi statale e regionale e dello Statuto, obbligano tutti i consorziati.
- 9.2 A ciascun consorziato spetta un voto in assemblea pari alla quota di superficie complessiva rappresentata dallo stesso consorziato nell'ambito dell'unità minima di intervento.
- 9.3 Ogni consorziato può delegare, con atto scritto, un altro consorziato o altro soggetto per rappresentarlo in assemblea.
- 9.4 Qualora un'unità immobiliare oggetto dell'intervento di ricostruzione appartenga in proprietà indivisa a più persone o sulla stessa unità immobiliare gravino più diritti reali, ai fini del voto in assemblea la quota rappresentata è unitaria ed unico il voto.
- 9.5 Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza di cui ai punti 9.2 e 9.3 si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato.
- 9.6 L'assemblea ordinaria dei consorziati è convocata con le modalità di cui al paragrafo 10 e delibera sui seguenti punti:
- a) la nomina e l'eventuale compenso del presidente del consorzio obbligatorio, nonché la durata del suo mandato;

- b) la definizione delle quote del fondo sociale a carico dei consorziati;
- c) la nomina e il compenso del revisore unico dei conti, nonché la durata del suo incarico;
- d) la definizione delle eventuali direttive per il funzionamento del consorzio;
- e) la nomina e il compenso dei tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché di ogni altro tecnico necessario per le ulteriori prestazioni professionali finalizzate al recupero degli edifici danneggiati dal sisma;
- f) l'approvazione del progetto relativo agli interventi da effettuare;
- g) la definizione della procedura di scelta del contraente e di selezione delle offerte;
- h) la scelta dell'impresa esecutrice dei lavori, l'approvazione del contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori e degli atti di rendicontazione finale dei lavori;
- i) l'individuazione dell'istituto di credito presso il quale il comune deve versare i contributi di cui al successivo paragrafo 13;
- j) l'approvazione del rendiconto annuale di cui al paragrafo 6;
- k) l'approvazione delle rendicontazioni delle spese di gestione del consorzio;
- l) l'ammissione di nuovi consorziati;
- m) ogni altro argomento riservato dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

9.7 L'assemblea straordinaria delibera in merito a:

- n) le modifiche delle norme contenute nello statuto del consorzio;
- o) la proroga della durata del consorzio o lo scioglimento dello stesso in caso di anticipato raggiungimento dello scopo;
- p) la decadenza e la sostituzione del presidente.

9.8 Il consorziato più anziano, titolare pro quota nell'ambito dell'unità minima di intervento, della maggiore superficie complessiva convoca, in prima seduta, l'assemblea, almeno per la nomina del presidente, con le modalità di cui al successivo paragrafo 10.

## **10. Costituzione e deliberazioni dell'assemblea**

10.1 L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi della superficie complessiva degli immobili compresi nell'ambito dell'unità minima di intervento. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti almeno la metà della superficie complessiva degli immobili compresi nell'ambito dell'unità minima di intervento.

- 10.2 Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza del numero legale, l'assemblea delibera, in seconda convocazione, entro e non oltre i successivi dieci giorni. L'assemblea, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà della superficie complessiva degli immobili compresi nell'ambito dell'unità minima di intervento. La deliberazione è valida se approvata con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo della superficie complessiva degli immobili compresi nell'ambito dell'unità minima di intervento.
- 10.3 L'assemblea straordinaria di cui al paragrafo 9, punto 9.7, validamente costituita ai sensi del punto 10.1 o 10.2, delibera sugli argomenti di cui alle lettere n), o) e p) con tanti voti che rappresentino almeno i tre quarti della superficie complessiva degli immobili dell'intera unità minima di intervento.
- 10.4 Le deliberazioni prese dall'assemblea in conformità alla legge statale e regionale vigente in materia e allo statuto del consorzio sono obbligatorie per tutti i consorziati, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Contro le deliberazioni contrarie alla legge statale o regionale vigente in materia di ricostruzione post sisma 2009, o allo statuto del consorzio obbligatorio, ogni consorziato dissenziente può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 1137 del codice civile.
- 10.5 Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente. Nel verbale devono essere riportate, qualora ne facciano richiesta, le dichiarazioni dei consorziati.
- 10.6 Il presidente convoca l'assemblea almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale e ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da tanti consorziati che rappresentino almeno un quarto della superficie complessiva degli immobili compresi nell'ambito dell'unità minima di intervento.
- Nel caso di aggregazione di più consorzi, compete all'assemblea di ciascun consorzio la ratifica della proposta formulata dal coordinamento dei presidenti dei consorzi di cui al successivo paragrafo 17, in ordine agli argomenti di cui al paragrafo 9, punto 9.6, lettere e), f), g) e h).

## **11. *Revisore unico***

- 11.1 Il revisore unico dei conti deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti previsto dall'articolo 17 del decreto ministeriale 20 giugno 2012, n.145.



- 11.2 Il revisore ha il compito di provvedere, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e nel rispetto dei principi di revisione di cui al medesimo decreto legislativo, al controllo della gestione finanziaria e della tenuta delle scritture contabili, certifica la correttezza delle stesse scritture contabili e la veridicità di quanto riportato nella relazione al rendiconto.
- 11.3 Il revisore dei conti ha diritto di assistere alle sedute dell'assemblea senza diritto di voto.
- 11.4 L'incarico di revisore unico dei conti è conferito ed espletato nel rispetto delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 39/2010.

## **12. Modalità di affidamento dei lavori e dei servizi**

- 12.1 Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 11 quinquies, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, agli interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico degli immobili compresi all'interno del programma integrato di recupero del borgo storico di Spina del comune di Marsciano si applicano le disposizioni di cui al comma 1 bis dell'articolo 3 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, come inserito dall'art. 11, comma 1, lett. a), punto 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le quali stabiliscono che i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi, per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli stessi interventi, non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il consorzio, nell'utilizzo delle risorse pubbliche, è obbligato ad assicurare criteri di controllo, di economicità e trasparenza.
- 12.2 Al fine di garantire l'economicità nell'utilizzo delle risorse pubbliche, l'importo a base dell'offerta economica deve essere determinato mediante l'utilizzo di prezzi non superiori a quelli previsti dal prezzario regionale vigente al momento della decorrenza del termine stabilito per la presentazione della documentazione progettuale. Le modalità di scelta dell'impresa affidataria dei lavori e dei servizi, definite dall'assemblea del consorzio, dovranno rispettare i criteri di cui al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legge 6 giugno 2012, n.74, convertito con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, come inserito dall'articolo 11, comma 1, lett. a), punto 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

- 12.3 Agli interventi di cui al comma 1 si applicano i controlli antimafia previsti dall'articolo 5 bis del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, da effettuarsi secondo le linee guida del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere.
- 12.4 Il presidente, all'atto della stipula di ogni contratto di appalto dei lavori, è tenuto a verificare la presenza nello stesso di clausole contrattuali che impongono il rispetto degli obblighi imposti dalle leggi vigenti in materia, ed in particolare:
- a) la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - b) la regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa da parte dell'impresa appaltatrice;
  - c) la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 12.5 Il comune richiede il CUP, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, e successivamente lo comunica al consorzio anche per garantire la piena attuazione del sistema dei controlli antimafia.
- 12.6 La ditta affidataria dei lavori non deve trovarsi nella situazione di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*" e s.m.i., ed essere in assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 3, del medesimo decreto.

### **13. Gestione del contributo**

- 13.1 L'assemblea individua l'istituto di credito, tra quelli convenzionati in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale del 3 giugno 2013, n. 533, presso il quale il consorzio accende un conto corrente vincolato, ove il comune effettua i versamenti dei contributi concessi ai sensi degli articoli 4 e 5 della l.r. n. 3/2013, da utilizzare per il pagamento delle spese relative all'attuazione degli interventi nei limiti del contributo versato.

### **14. Obbligazioni assunte dal consorzio e dai consorziati**

- 14.1 Per le obbligazioni assunte dal consorzio rispondono i singoli consorziati in relazione alle rispettive superfici complessive. Tali obbligazioni assumono sempre la forma di obbligazioni parziarie ai sensi dell'articolo 1314 del codice civile.

- 14.2 I consorziati sono obbligati alla rigorosa osservanza, della normativa statale e regionale vigente in materia, dello statuto, del regolamento interno ove adottato, e delle deliberazioni assunte dall'assemblea per il conseguimento dei fini statutari, nonché a favorire gli interessi del consorzio.
- 14.3 In particolare i consorziati sono tenuti ai sensi di quanto stabilito dal paragrafo 5 a corrispondere nel fondo sociale le quote deliberate dall'assemblea.
- 14.4 I consorziati sono obbligati a trasmettere al presidente tutti i dati e le informazioni da questi richiesti, nonché le notizie attinenti all'oggetto consortile e in ogni caso quelle relativi alle variazioni concernenti la titolarità del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento di ricostruzione.
- 14.5 Laddove è previsto l'aggregazione dei consorzi, il consorzio, con la sottoscrizione dell'atto costitutivo, dà mandato irrevocabile al presidente di costituire, con il presidente del consorzio dell'altra U.M.I. il coordinamento dei presidenti dei consorzi di cui al paragrafo 17.

#### **15. Ammissione di nuovi consorziati**

- 15.1 Nelle more dell'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'art. articolo 8 della l.r. n. 30/1998, i proprietari e i titolari di diritti reali di godimento, qualora autorizzati dai proprietari, sugli immobili compresi nell'ambito dell'unità minima di intervento, successivamente alla costituzione del consorzio possono presentare al presidente del consorzio stesso una richiesta di ammissione. Su detta istanza si pronuncia, previa verifica del titolo, l'assemblea, con le maggioranze previste dal paragrafo 10.
- 15.2 L'ammissione comporta l'adesione allo statuto, e il rispetto delle relative obbligazioni nonché di ogni altro atto posto in essere dagli organi del consorzio.

#### **16. Monitoraggio dell'attività del consorzio**

- 16.1 Ogni anno, entro il trenta giugno, il consorzio trasmette al comune, la seguente documentazione, sottoscritta dal presidente:
- a) relazione sintetica sulle attività svolte e sugli interventi realizzati nell'anno precedente;
  - b) relazione sintetica sugli interventi previsti nell'anno in corso;
  - c) prospetto riepilogativo sull'utilizzo dei contributi erogati dal comune;
  - d) rendiconto annuale e delibera di approvazione dello stesso.

## **17. Coordinamento dei presidenti dei consorzi**

17.1 Per l'attuazione di quanto previsto dalla deliberazione della giunta regionale che prevede l'aggregazione delle unità minime di intervento n. 3 e n. 4 è costituito il coordinamento dei presidenti dei relativi consorzi, allo scopo di pervenire ad una progettazione unitaria degli interventi e alla loro esecuzione con un'unica impresa nonché di garantire il coordinamento delle attività dei consorzi stessi.

17.2 Al coordinamento dei presidenti spetta il compito di avanzare una proposta unitaria, da sottoporre a ratifica delle rispettive assemblee, in ordine:

- a) alla scelta e al compenso dei tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché di ogni altro tecnico necessario per le ulteriori prestazioni professionali finalizzate al recupero degli edifici danneggiati dal sisma;
- b) all'approvazione del progetto relativo agli interventi da effettuare;
- c) alla definizione della procedura di scelta del contraente e selezione delle offerte;
- d) alla scelta dell'impresa esecutrice dei lavori;
- e) all'approvazione del contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori e degli atti di rendicontazione finale degli stessi.

17.3 La proposta avanzata dal coordinamento dei presidenti, sugli argomenti di cui al punto 17.2, deve essere sottoposta alla ratifica dell'assemblea di ogni singolo consorzio, da parte dei rispettivi presidenti. Nel caso di mancata ratifica da parte delle assemblee, entro il termine di trenta giorni dalla convocazione dell'assemblea, il coordinamento dei presidenti ne dà comunicazione al comune, il quale attua i poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della l.r. 12 agosto 1998, n. 30, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni.